



Comune di
Milano

Nuove direttive in materia di identificazione e iscrizione anagrafica dei detenuti

Il comune di Milano ha avviato nel 2022 un tavolo di lavoro con il Garante dei diritti dei detenuti e i direttori dei tre istituti penitenziari di Opera, Bollate e San Vittore per trovare soluzioni operative a problemi legati all'identificazione, al rilascio dei documenti e alla residenza dei detenuti. Quattro gli ambiti in cui si è cercato di trovare procedure condivise:

- assenza di documento di riconoscimento in corso di validità per i detenuti;**
- residenza per detenuti abitualmente senza fissa dimora;**
- detenuti richiedenti asilo e titolari di protezione;**
- detenute presso l'ICAM in stato di gravidanza per il riconoscimento del figlio e dei documenti del minore.**

1. Assenza di documento di riconoscimento in corso di validità per i detenuti

I detenuti stranieri, in possesso dei requisiti, possono chiedere la residenza in Istituto anche se privi di permesso di soggiorno, poiché sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Chi è in possesso di un documento di riconoscimento del proprio paese può chiedere residenza anagrafica presso l'Istituto.

Chi ha un documento di riconoscimento scaduto e il Consolato collabora al rinnovo o al rilascio di un'attestazione di identità, in seguito a legalizzazione, può chiedere la residenza anagrafica. Quando il Consolato non collabora e non rilascia alcun documento ai detenuti, non è possibile avviare la procedura.

La normativa a riguardo prevede che:

Art. 6 DPP n. 223/1989: le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento
Art 1 DPP 445/2000: Documento di riconoscimento. ogni documento munito di foto del titolare, rilasciato su supporto cartaceo, magnetico a informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri stati che consente l'identificazione personale del titolare.

Art 35 DPR 445/2000: In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento d'identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un Amministrazione dello Stato

Art. 45 DPR 445/2000: I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere Comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi...

Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

In ogni caso, il documento prescelto potrà essere anche scaduto, purché consenta l'identificazione del titolare da parte del pubblico ufficiale (quindi deve tendenzialmente essere scaduto da poco tempo e comunque l'interessato riconoscibile in foto).

Alla luce di quanto esposto e nei Casi estremi, il documento di riconoscimento può quindi anche essere costituito dal permesso di soggiorno o dal cartellino identificativo carcerario rilasciato con foto dall'Amministrazione Penitenziaria purché riporti i dati minimi previsti dalla Legge ossia nome + cognome + luogo/data nascita + cittadinanza.

2. Residenza per detenuti abitualmente senza fissa dimora

Chi è in possesso di una residenza anagrafica sul territorio, può richiedere il rilascio o il rinnovo di una carta d'identità. Ove la persona faccia richiesta ai sensi dell'articolo 45 dell'ordinamento penitenziario può anche trasferire la propria residenza presso l'istituto.

I soggetti che sono stati cancellati dall'Anagrafe del proprio comune per irreperibilità, senza fissa dimora, possono chiedere l'iscrizione anagrafica presso l'istituto per poter rivolgersi ai servizi del territorio. Le due ipotesi non presentano criticità particolari.

Ove il detenuto abbia trasferito la sua residenza in istituto e non abbia una propria residenza esterna, al momento della scarcerazione (per fine pena, assoluzione, ammissione misura alternativa) è necessario definire la modalità di cancellazione dall'elenco anagrafico dell'Istituto e l'individuazione di altra residenza eventualmente fittizia che il detenuto può assumere per un periodo di tempo limitato in attesa di reperire unità abitativa.

Il detenuto uscito dalla struttura, come qualsiasi cittadino, ha l'onere di acquisire una residenza presso la nuova dimora in cui vive di fatto e a/ limite anche se non propriamente stabile e duratura.

Ove non abbia una dimora propria, può (anzi deve) ricorrere alla residenza in "convivenza" presso la struttura che lo ospita anche in via temporanea (es. casa dello Carità). Ove non sia possibile una residenza in "convivenza", è sempre possibile quella fittizia attraverso il circuito "ResidenzaMI" gestito dai Servizi Sociali del Comune di Milano.

Se il detenuto ha iscritto la residenza presso l'istituto e viene trasferito presso altro istituto dobbiamo definire/avviare una modalità di comunicazione all'ufficio anagrafe (e all'istituto di ridestinazione) dell'avvenuto trasferimento.

In questo caso è sufficiente una comunicazione all'anagrafe da parte del nuovo istituto in cui è stato trasferito il detenuto e il cambio di sede penitenziaria. Sarebbe gestito dunque come un cambio indirizzo in Milano di qualsiasi cittadino già residente.

3. Detenuti richiedenti asilo e titolari di protezione

Chi non possiede alcun documento ma ha solo un provvedimento di una Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale (che presuppone l'identificazione da parte della Questura competente sulla base dei dati forniti al momento della richiesta di protezione), non può comunque richiedere la residenza.

Il provvedimento non è considerato documento di riconoscimento, non riportando la fotografia del soggetto, tuttavia questa documentazione è condizione per il rilascio di un permesso di soggiorno sul territorio.

Per i richiedenti asilo e Sito/ori di protezione internazionale ai fini anagrafici, le due categorie sono equivalenti in base alle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 142/2015. L'art. 4 di tale decreto prevede innanzitutto che "al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o Comunque per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150".

Considerando la regolarità del soggiorno del richiedente asilo fino al momento della decisione della Commissione territoriale e, in caso di ricorso, fino alla sentenza del Tribunale, il terzo comma dell'art. 4 dispone che "la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio".

In questi casi, quindi, si procede a identificazione con il solo titolo di soggiorno (o ricevuta contenente fotografia e dati anagrafici minimi). "Per quanto riguarda lo specifico caso dei rifugiati politici, dei richiedenti asilo e simili, questi cittadini di norma sono sprovvisti di passaporto; ciò tuttavia, non può pregiudicare il diritto all'iscrizione anagrafica qualora i predetti siano regolarmente soggiornanti ed a condizione, valida per tutti i cittadini, italiani o stranieri, che possano essere identificati.

A tal fine, mancando un passaporto o documento equipollente, si ritiene possibile procedere alla loro identificazione mediante il titolo di soggiorno, che a mente dell'art. 1 lett. C del DPR 445/2000 riveste la natura di documento di riconoscimento"

4. Detenute presso l'ICAM in stato di gravidanza per il riconoscimento del figlio e dei documenti del minore

Le donne detenute presso ICAM prive di documenti incontrano difficoltà per il riconoscimento del figlio nato in ospedale e per il rilascio dei documenti al figlio stesso.

L'identificazione della madre può avvenire con le stesse modalità indicate nel caso precedente.